

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

ITALIA-GRECIA

Disposizioni per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia ed altri Stati relativa ai compensi da pagarsi dalla Grecia ai cittadini alleati. (*G. U.*, 28 settembre 1927, n. 224).

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica Ellenica ha informato la Regia legazione ad Atene che i reclami italiani, contemplati dalla Convenzione firmata a Losanna il 24 luglio 1923 fra l'Impero Britannico, la Francia, l'Italia e la Grecia - il cui articolo unico viene qui in calce riprodotto - vengono esaminati, senza pregiudizio del diritto degli interessati di ricorrere alla procedura arbitrale prevista dalla Convenzione stessa, da una Commissione appositamente istituita ed avente sede in Atene (26, rue de la Marne).

Si dà notizia di quanto precede affinchè i connazionali interessati possano opportunamente valersene facendo presente che innanzi alla detta Commissione essi dovranno, colla maggior possibile sollecitudine, comparire personalmente o farsi rappresentare da un mandatario espressamente autorizzato e produrre gli elementi e documenti giustificativi dei loro reclami.

CONVENZIONE FRA L'IMPERO BRITANNICO, LA FRANCIA, L'ITALIA E LA GRECIA RELATIVA AI COMPENSI DA PAGARSI DALLA GRECIA AI CITTADINI ALLEATI.

(*Omissis*).

Articolo unico.

« Il Governo greco s'impegna a versare ai cittadini delle altre Potenze contraenti ed alle Società ottomane nelle quali il 1° giugno 1921 gli interessi di questi ultimi erano preponderanti (per la parte che si riferiva a questi interessi) le somme che sono loro dovute per il rimborso del valore dei beni requisiti dalle amministrazioni o eserciti greci, per il pagamento dei servizi resi a questi eserciti o amministrazioni se non sia già stato eseguito, nonchè per l'indennità delle altre perdite o danni subiti posteriormente al 1° giugno 1921 dai detti cittadini e società e risultanti dagli atti delle amministrazioni od eserciti greci salvo le perdite e danni risultanti da fatti di guerra nelle zone di combattimento.

« In mancanza di intesa tra gli interessati ed il Governo greco, l'ammontare dei danni sarà determinato da un tribunale arbitrale composto

da un rappresentante del Governo greco, da un rappresentante del reclamante e da un arbitro scelto di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal presidente della Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja.

« I versamenti previsti dalle disposizioni precedenti saranno pagati in annualità ripartite in un periodo di 40 anni e calcolate con un interesse del 5 % o seguendo ogni altra modalità che potesse essere ulteriormente adottata di comune accordo.

« Resta inteso che i debiti risultanti dai contratti intervenuti nelle regioni occupate in Turchia dalle amministrazioni od eserciti greci, tra questi eserciti o amministrazioni, da una parte, e i cittadini delle altre Potenze contraenti e società ottomane nelle quali gli interessi di questi ultimi erano preponderanti, dall'altra, saranno pagati dal Governo ellenico secondo le stipulazioni dei contratti ».

ITALIA-GERMANIA

Regio decreto-legge 19^o ottobre 1927, n. 1930: Esecuzione dell'accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1^o settembre 1927 (G. U., 27 ottobre 1927, n. 249).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche degli accordi italo-germanici relativi a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, firmati in Roma il 1^o settembre 1927;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 1^o settembre 1927 e al quale sono allegati i seguenti atti:

1^o) Accordo fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico per la definizione di pendenze e l'acceleramento delle operazioni;

2°) Accordo per la regolazione del saldo dovuto dall'Amministrazione postale germanica all'Amministrazione postale italiana in dipendenza dei conti vaglia scambiati anteguerra (con due suballegati);

3°) Accordo circa le rendite dovute a beneficiari italiani da Istituti di assicurazione sociale germanici, maturate e non pagate durante la guerra;

4°) Accordo per la sistemazione dei crediti dipendenti dai contratti di assicurazione sulla vita rescissi ai sensi dell'allegato alla Sezione V, parte X, del Trattato di Versaglia;

5°) Accordo per la sistemazione dei crediti e debiti dipendenti da Trattati generali di assicurazione fra Istituti ed Imprese di assicurazione italiane e germaniche;

6°) Accordo sui beni, diritti ed interessi germanici in Italia (con due sub-allegati).

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge per la conversione in legge ora detta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Accordi italo-germanici relativi a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia.

S. M. il Re d'Italia e il Presidente del Reich Germanico, animati dal desiderio di regolare alcune questioni attinenti all'applicazione degli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia ed accelerare così l'esaurimento delle relative operazioni,

hanno a tal fine risoluto di concludere degli speciali accordi ed hanno nominato a loro plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia:

S. E. il Cavaliere BENTO MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri;*

Il Presidente del Reich germanico:

il signor FEDERICO VON PRITZWITZ UND GAFFRON, *incaricato di affari della Germania;*

i quali dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, sono convenuti in quanto segue:

Art. 1. — Le Alte Parti contraenti si dichiarano d'accordo su tutte le disposizioni degli accordi allegati e come appresso specificati:

ALLIGATO 1. — Accordo fra gli Uffici di verifica e compensazione per la definizione di pendenze e l'acceleramento delle operazioni.

ALLIGATO 2. — Accordo per la regolazione del saldo dovuto dall'Amministrazione postale germanica all'Amministrazione postale italiana in dipendenza dei conti vaglia scambiati anteguerra (con due sub-alligati).

ALLIGATO 3. — Accordo circa le rendite dovute a beneficiari italiani da Istituti di assicurazione sociale germanici, maturate e non pagate durante la guerra.

ALLIGATO 4. — Accordo per la sistemazione dei crediti dipendenti dai contratti di assicurazione sulla vita rescissi ai sensi dello alligato alla Sezione V, parte X, del Trattato di Versaglia.

ALLIGATO 5. — Accordo per la sistemazione dei crediti e debiti dipendenti da trattati generali di riassicurazione fra Istituto e dImprese di assicurazione italiana e germanica.

ALLIGATO 6. — Accordo sui beni, diritti ed interessi germanici in Italia (con due sub-alligati).

Art. 2. — Gli accordi di cui al numero precedente saranno ratificati e le ratifiche saranno scambiate a Roma entro il 31 ottobre 1927.

Essi entreranno in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

Art. 3. — Il presente atto e gli allegati sono redatti in doppio originale, italiano e tedesco, il testo italiano ed il testo tedesco facendo entrambi fede.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato gli accordi suddetti contemporaneamente al presente atto al quale hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma il 1° settembre 1927.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI

(L. S.) PRITZWITZ.

ALLIGATO N. 1.

Accordo fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico per la definizione di pendenze e l'acceleramento delle operazioni.

Art. 1. — L'Ufficio italiano di verifica e compensazione accrediterà all'Ufficio germanico di verifica e compensazione, in via transattiva, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, la somma globale di lire italiane 14,000,000 (quattordici milioni).

In detta somma si intendono compresi gli interessi.

Art. 2. — Con tale accreditalamento sono regolati tutti i crediti denunciati dall'Ufficio germanico di verifica e compensazione a norma dell'articolo 296 del Trattato di Versaglia ancora pendenti il 15 giugno 1927, il cui ammontare capitale notificato non superi lire italiane cinquemila, compresi i crediti pei quali gli Uffici di verifica e compensazione abbiano emanato una decisione di accordo o disaccordo ed anche se per tali crediti pendano cause innanzi al Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Per i crediti espressi in valuta diversa dalla lira italiana, il limite di lire cinquemila previsto nell'articolo 1 è determinato in base al ragguglio fissato nel comma *d*) dell'articolo 296 precitato.

Art. 3. — S'intendono compresi nella somma globale di cui al precedente articolo:

a) i residui non superiori a lire italiane cinquemila di crediti germanici parzialmente riconosciuti, oltre gli interessi relativi a tali residui;

b) le somme non superiori a lire cinquemila riguardanti interessi di crediti germanici già regolati.

Art. 4. — L'Ufficio germanico di verifica e compensazione ritirerà le istanze concernenti i crediti di cui agli articoli 2 e 3 le quali pendono dinanzi al Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Art. 5. — Con l'accreditalamento globale mentovato nell'articolo 1 si intendono soddisfatti tutti gli obblighi dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione verso quello germanico riguardo ai crediti suddetti.

Al ricupero di detti crediti presso i rispettivi debitori provvederà, direttamente e per proprio conto, lo Stato italiano.

Lo Stato italiano ed il debitore italiano vengono garantiti da ogni molestia del creditore germanico e saranno tenuti indenni dalle spese eventuali derivanti da tali molestie.

Art. 6. — L'Ufficio germanico di verifica e compensazione, dietro richiesta dell'Ufficio italiano, fornirà, per quanto possibile, all'Ufficio italiano, delle informazioni sui crediti regolati col presente accordo e gli consegnerà i documenti ed altri mezzi giustificativi se detta richiesta gli sarà comunicata entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 7. — I due Uffici di verifica e compensazione rinunziano a domandare per l'avvenire i riaccreditamenti per importi non eccedenti le lire italiane 5000 a termini del presente accordo, e considerano ritirate le domande in corso per tali accreditalamenti.

Art. 8. — Per ciò che riguarda i crediti reciproci non rientranti nei precedenti articoli e pei quali non siano state introdotte istanze presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, l'Ufficio debitore comunicherà a quello creditore il più presto possibile:

a) quali crediti definitivamente siano riconosciuti e accreditati;

b) quali crediti possano formare oggetto di una decisione concorde degli Uffici a favore del creditore;

c) quali crediti siano definitivamente contestati.

Art. 9. — Le divergenze che sorgessero fra i due Uffici nella applicazione del presente accordo, qualora non potessero essere risolte amichevolmente, saranno deferite al Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

BENITO MUSSOLINI.

PRITTWITZ.

ALLIGATO N. 2.

Accordo per la regolazione del saldo dovuto dall'Amministrazione postale germanica all'Amministrazione postale italiana in dipendenza dei conti vaglia scambiati anteguerra (con due sub-allegati).

.....

ALLIGATO N. 3.

Accordo circa le rendite dovute a beneficiari italiani da Istituti di assicurazione sociale germanici, maturate e non pagate durante la guerra.

Art. 1. — Il Governo germanico accrediterà al Governo italiano per il tramite degli Uffici di verifica e compensazione e sul conto previsto dall'articolo 297, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la somma globale di lire 2,100,000 (due milioni centomila). Con questo accreditamento si intendono definitivamente tacitati tutti i diritti dei sudditi italiani verso Istituti di assicurazione sociale germanici per rendite maturate e non pagate durante la guerra e fino al 31 gennaio 1920.

All'impiego della somma come sopra accreditata provvederà il Governo italiano, in modo insindacabile e inappellabile, con le norme che all'uopo verranno da esso emanate.

Art. 2. — Entro quindici giorni dall'accreditamento di cui all'articolo precedente, l'istanza introdotta presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico a nome del Commissariato generale di emigrazione contro il Governo germanico, per il riacquisto delle rendite mentovate nello stesso precedente articolo, sarà ritirata a cura dell'agente del Governo italiano presso il detto Tribunale arbitrale misto; inoltre le istanze di singoli beneficiari, che sono o saranno portate avanti il Tribunale stesso per mancato pagamento

durante la guerra, di rendite da parte degli Istituti di assicurazione sociale germanici, saranno ritirate di ufficio dallo stesso agente del Governo italiano.

BENITO MUSSOLINI.

PRITZWITZ.

ALLIGATO N. 4.

Accordo per la sistemazione dei crediti dipendenti dai contratti di assicurazione sulla vita rescissi ai sensi dell'allegato alla Sezione V, parte X, del Trattato di Versaglia.

Art. 1. — Saranno effettuati per mezzo degli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico, con imputazione al conto 297, i trasferimenti delle attività inerenti ai contratti di assicurazione sulla vita in corso al 10 gennaio 1920 stipulati da cittadini italiani, i quali il 10 gennaio 1920 già possedevano la cittadinanza italiana, on compagnie germaniche e rescissi in base al paragrafo 12 dello lligato alla Sezione V, parte X, del Trattato di Versaglia.

Non rientrano nella sistemazione di cui al precedente comma i contratti mantenuti in vigore fra i contraenti, con continuato pagamento di premio, dopo il 10 gennaio 1920 e quelli regolati da convenzioni speciali, stipulate fra le Società germaniche ed il Governo svizzero.

Art. 2. — L'importo delle attività da trasferire a norma dell'articolo precedente dovrà corrispondere alle riserve matematiche dei contratti di cui all'articolo 1 comunicati dall'Ufficio italiano di verifica e compensazione a quello germanico fino al 15 giugno 1927, calcolate al 1° gennaio 1920 secondo le basi tecniche e i metodi in uso alla data medesima presso le rispettive compagnie di assicurazione, tenuto conto dei premi effettivamente versati a quella data, nonchè allo importo dei relativi interessi ed ai premi successivamente riscossi dalle compagnie in conformità degli articoli 4 e 5.

Art. 3. — Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna compagnia comunicherà all'Ufficio di verifica e compensazione germanico, per i contratti di cui agli articoli 1 e 2 ad essa pertinenti, l'ammontare della riserva matematica determinata a norma dell'articolo precedente, notificherà le basi tecniche e i metodi per il calcolo delle riserve e trasmetterà tutti i documenti inerenti ai singoli contratti.

Sarà altresì comunicato dalla compagnia, per ciascun contratto, l'importo dei premi eventualmente riscossi dopo il 1° gennaio 1920 e le date delle singole riscossioni.

Art. 4. — L'Ufficio di verifica e compensazione germanico trasmetterà immediatamente, per il competente esame, all'Ufficio

di verifica e compensazione italiano i documenti e le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo precedente.

Quando l'Ufficio italiano abbia riconosciuto l'esattezza della liquidazione, ne darà avviso immediato all'Ufficio germanico e questo entro 15 giorni dal ricevuto avviso, accrediterà all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, per conto dei singoli assicurati, con le norme dell'articolo 5, oltre l'importo delle riserve matematiche al 1° gennaio 1920, l'ammontare dei premi riscossi dalle compagnie dopo la data stessa, nonchè i relativi interessi al saggio del 3 per cento rispettivamente calcolati dal 1° gennaio 1920, e dalle date di esazione delle rate di premio successivamente incassate fino al giorno della operazione di accreditamento.

Art. 5. — Per l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo precedente si stabiliscono le norme seguenti:

a) per i contratti stipulati in marchi o corone austro-ungariche l'ammontare della riserva matematica al 1° gennaio 1920 e dei relativi interessi, per ciascun contratto, sarà calcolato nella valuta originaria e convertito in lire italiane al saggio del cambio del comma d) dell'articolo 296 del Trattato di Versaglia;

b) per i contratti stipulati in valute diverse da quelle indicate alla lettera a), l'ammontare della riserva matematica al 1° gennaio 1920 e dei relativi interessi sarà calcolato nella valuta originaria ed accreditato in lire italiane all'80 per cento del saggio di cambio, della Borsa di Berlino, del settimo giorno precedente a quello dello accreditamento;

c) le singole rate dei premi pagati dagli assicurati dopo il 1° gennaio 1920 ed i rispettivi interessi saranno calcolati nella valuta in cui vennero effettuati i pagamenti ed accreditati in lire italiane al saggio di cambio di cui al comma b), ovvero a quello dell'epoca del versamento se i pagamenti vennero effettuati in marchi o corone austro-ungariche.

Art. 6. — Col presente accordo s'intendono definitivamente regolate e tacitate tutte le richieste italiane fondate sul paragrafo 12 dell'allegato alla Sezione V, della Parte X del Trattato di Versaglia, in quanto il comma 3 del presente articolo non disponga diversamente.

Il Regio Governo italiano garantirà il Governo germanico e le Società d'assicurazione germaniche da ogni molestia degli assicurati italiani riguardo a pretese risultanti dai contratti regolati mediante gli accreditamenti stabiliti nell'articolo 1 del presente accordo e sopporterà le eventuali spese derivanti da tali molestie.

In quanto ai contratti d'assicurazione di cui all'articolo 1, non rientranti nelle categorie dell'articolo 1, comma 2, e che non furono notificati sino al 15 giugno 1927 all'Ufficio di verifica e compensazione germanico, rimangono impregiudicati gli eventuali diritti italiani risultanti dal paragrafo 12 suddetto contro le singole società

di assicurazione. Tali diritti debbono farsi valere sulla base dei singoli contratti, dal Regio Governo italiano contro le singole società assicuratrici, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 7. — Il presente accordo non pregiudica in alcun modo il punto di vista giuridico delle Alte Parti contraenti sulle premesse e la portata del paragrafo 12 anzidetto.

BENITO MUSSOLINI.

PRITTWITZ.

ALLIGATO N. 5.

Accordo per la sistemazione dei crediti e debiti dipendenti da Trattati generali di riassicurazione fra Istituti ed Imprese di assicurazione italiane e germaniche.

Articolo unico. — L'Ufficio germanico di verifica e compensazione accrediterà all'Ufficio italiano di verifica e compensazione con imputazione al conto 296, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, la somma globale di lire italiane 8,134,000 (otto milioni centotrentaquattromila) a titolo di completa sistemazione di tutti i crediti e debiti ancora pendenti, derivanti da trattati generali, conclusi prima della guerra, relativi a contratti di assicurazione sulla vita stipulati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese italiane di assicurazione e da essi riassicurati presso società germaniche.

Con tale accreditamento si intendono soddisfatte tutte le pretese ancora pendenti o che potrebbero essere sollevate per tali riassicurazioni in base al paragrafo 20 dell'allegato all'articolo 303 o a qualsiasi altra disposizione del Trattato di Versaglia.

Non sono compresi nella sistemazione presente gli obblighi reciproci, i quali concernono i trattati di riassicurazione conclusi fra la compagnia italiana di assicurazione di Milano e la « Rückversicherungsgesellschaft Hamburg ».

I due Governi contraenti si garantiranno reciprocamente e garantiranno i rispettivi sudditi da ogni ulteriore molestia rispetto ai trattati suddetti e rimborseranno all'altra parte le spese derivanti da tali eventuali molestie.

BENITO MUSSOLINI.

PRITTWITZ.

ALLIGATO N. 6.

Accordo sui beni, diritti ed interessi germanici in Italia (con due sub-alligati).

GUATEMALA

Decreto n. 1367 del 27 aprile 1925 che fa obbligo ad ogni persona o società di comprendere nel proprio personale un numero di guatemaltechi nella proporzione del 75% almeno.

Art. 1. — Ogni persona o società stabilita o che si stabilisce nel Guatemala allo scopo di esercire una impresa commerciale, industriale od agricola è tenuta ad includere nel proprio personale un quantitativo di guatemaltechi nella proporzione del 75% almeno.

Art. 2. — La disposizione di cui sopra non si riferisce ai salariati per i quali si esige un diplomato professionale debitamente riconosciuto. L'eccezione prevista al presente articolo s'applica nel caso in cui la professione non sia disciplinata dalle leggi della Repubblica; in caso contrario le persone di nazionalità guatemalteca che esercitano tale professione saranno ingaggiate le prime.

Art. 3. — I contravventori saranno puniti con una ammenda uguale al doppio del salario mensile del salariato soppiantato, senza pregiudizio della facoltà di sostituire lo straniero con un guatemalteco.

Art. 4. — Il Governo della Repubblica regolerà l'applicazione del presente decreto che entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.
